

REGIONE PUGLIA

38/72

LEGGE REGIONALE

COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE.



REGIONE PUGLIA

Legge Regionale.³

COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE.

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane nel territorio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3/12/1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

I territori della regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25/7/1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30/7/1957, n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

- I[^] - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).
- II[^] - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casavecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlintino (parte).
- III[^] - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Mon

REGIONE PUGLIA

teleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

IV[^] - Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V[^] - Zona omogenea della Murgia Sud-orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3

La Comunità Montana è retta da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua recezione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra l'altro:

- a) le funzioni della comunità in relazione agli artt. 4-5-6-7 e 9 della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;
- b) la denominazione e la sede delle comunità;
- c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;



REGIONE PUGLIA

- d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
- e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, de cadenza e sostituzione dei componenti degli Organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
- f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;
- g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;
- h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione.

Art. 5

Gli organi della Comunità sono:

- il Consiglio della Comunità;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio se no, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta Esecutiva.

Art. 8

Nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali, le Comunità Montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4-5-6-7-8 della legge n. 1102 del 3/12/1971, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zionali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dei piani zionali e dei programmi annuali, il Comitato Tecnico, nonché i Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di Bonifica Integrale ai quali sia riconosciuta l'idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana, a gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità Montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Art. 9

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da personale dipendente dalla Regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10/2/1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3/12/1971, n. 1102.



REGIONE PUGLIA

Art. 10

Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3/12/1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Art. 10 bis

I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunità, tenendo conto:

- a) della superficie dei territori delimitati montani della Comunità;
- b) del grado di dissesto idrogeologico;
- c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;
- d) delle condizioni economico-sociali dell'area della Comunità Montana;
- e) delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione.

Art. 11

Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente articolo 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed

REGIONE PUGLIA

approverà lo Statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunità si riunisce, su convocazione del Presidente, nel Comune ove è stabilita la sua Sede, per procedere alla elezione dei propri organi.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Antonio Ventura
Antonio Ventura



[Handwritten signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ZONE MONTANE OMOGENEE DELLA REGIONE PUGLIA

ZONE MONTANE OMOGENEE	COMUNI COMPRESI	SUPERFICIE INTERESSATA
	n.	Ha.
1.- ZONA DEL GARGANO	13	154.898
2.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE	13	53.779
3.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE	14	57.332
4.- ZONA DELLA MURCIA NORD-OCCIDENTALE	9	105.033
5.- ZONA DELLA MURCIA SUD-ORIENTALE	11	102.576
	60	473.618

ZONA MONTANA DEL GARGANO

Nel Promontorio del Gargano ricadono Ha 154.898 classificati, ai sensi degli artt.1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, territori montani, così ripartiti:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Cagnano Varano	15.875
2.- Carpino	8.250
3.- Mattinata	7.177
4.- Monte S. Angelo	24.374
5.- Sannicandro Garganico	17.263
6.- Vico del Gargano	11.048
7.- Vieste	16.734
8.- Ischitella	8.735
9.- Manfredonia	2.684
10.- Peschici	4.891
11.- Rignano Garganico	4.947
12.- S. Giovanni Rotondo	14.760
13.- S. Marco in Lamis	<u>18.160</u>
TOTALE	<u>154.898</u> =====

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende una superficie della estensione di Ha 53.778 classificata, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, territorio montano.

Detta superficie ricade per Ha 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno e per Ha 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub-Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Celonza Valfortore	6.648
2.- Roseto Valfortore	4.961
3.- S.Marco La Catola	2.840
4.- Volturara Appula	5.187
5.- Alberona	4.925
6.- Biccari	8.051
7.- Casalnuovo Monterotaro	3.085
8.- Casalvecchio di Puglia	531
9.- Castelnuovo della Daunia	3.026
10.- Motta Montecorvino	1.970
11.- Pietra Montecorvino	4.566
12.- Volturino	4.572
13.- Carlantino	3.417
TOTALE	53.778

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, confinante con le Province di Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della estensione di Ha 57.332, classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991.

Detta superficie ricade nei seguenti Comuni :

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1. Accadia	3.048
2.- Anzano di Puglia	1.112
3.- Monteleone di Puglia	3.604
4.- Panni	3.259
5.- Rocchetta S. Antonio	7.190
6.- S. Agata di Puglia	11.578
7.- Bovino	4.385
8.- Candela	731
9.- Deliceto	4.613
10.- Orsara di Puglia	6.893
11.- Troia	3.817
12.- Faeto	2.615
13.- Castelluccio Valmaggiore	2.666
14.- CELLE S.Vito	1.821
TOTALE	<u>57.332</u>

ZONA MONTANA DELLA MURGIA NORD - OCCIDENTALE

La fascia della Murgia Nord-Occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di Ha. 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli artt.1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, interamente ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Andria	15.815
2.- Minervino Murge	12.923
3.- Spinazzola	5.251
4.- Corato	7.204
5.- Ruvo di Puglia	11.026
6.- Gravina di Puglia	11.324
7.- Altamura	35.809
8.- Bitonto	2.967
9.- Toritto	2.714
TOTALE	<u>105.033</u>

ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD - ORIENTALE

La fascia della Murgia Sud-Orientale si sviluppa nelle provincie di Bari e Taranto e comprende una estensione di Ha 102.576 classificate, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n. 991, territori montani, dei quali Ha 92.170 ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Grumo Appula	2.450
2.- Cassano Murgese	5.000
3.- Acquaviva delle Fonti	5.251
4.- Santeramo in Colle	11.708
5.- Gioia del Colle	12.882
6.- Noci	9.743
7.- Martina Franca	26.846
8.- Crispiano	5.514
9.- Laterza	8.389
10.- Massafra	3.224
11.- Mottola	11.569
TOTALE	<u>102.576</u>




COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE - BARI


N. 2187/22402.

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo Commissariato del Governo avente pari numero e data del presente visto.

Bari, 1° settembre 1972.

Il Commissario del Governo - f/to Pignataro.

 *f. Pignataro*



1ª ZONA DEL GARGANO
 2ª " SUB APPENNINO DAUNO SETT
" MFR

REGIONE PUGLIA

